

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 19.06.91
Modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 05.09.91
Riscontro di legittimità C.P.C. di Gorizia in data 17.10.1991
Modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 26.08.94
Riscontro di legittimità C.R.C.C. di Udine in data 18.10.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 30.06.2000

Modificato con deliberazione consiliare **n. 26 dd. 24.08.2000**

Riscontro di legittimità CO.RE.CO di Udine in data 11.09.2000
Esecutivo in data 18.11.2000 a seguito pubblicazione avvenuta dal 18.10.2000 al
17.11.2000 (30 giorni ai sensi dell'art. 4 Legge 142/90)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di San Lorenzo Isontino è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e politiche operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune si identifica come comunità di cittadini appartenenti alla nazione italiana e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel cui ambito riconosce la propria identità culturale friulana. Persegue le finalità e i principi della carta Europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegato con il processo di unificazione dell'Europa.

A questo fine il Comune in concordanza con la politica internazionale dello Stato riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani, per favorire i processi di integrazione della comunità europea e l'estensione della interdipendenza economica e politica dell'Europa e della comunità internazionale anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

Art. 3 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, con particolare riferimento ai valori della famiglia.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e politiche alla amministrazione, con particolare attenzione alle pari opportunità tra uomo e donna, senza distinzione di razza, nazionalità, fede religiosa ed opinione politica.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 4 **Funzioni**

1. Promozione della sicurezza sociale.
 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute: opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani ed ai minori, ai disabili nella logica della prevenzione delle possibili situazioni a rischio ed in specifico di tutte le forme di tossicodipendenza.
2. Tutela del patrimonio ambientale e naturale.
 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare ed a valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico, a promuovere una difesa ecologica del territorio attuando piani per l'eliminazione delle cause d'inquinamento del suolo, delle acque, dell'aria e acustico con particolare riferimento alla zona boschiva.
3. Tutela e promozione del patrimonio e dei Beni Culturali, dello sport e tempo libero, dell'istruzione:
 - a) Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Promuove altresì lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali di cultura friulana.
 - b) Il Comune promuove la concreta attuazione del diritto allo studio in tutte le sue forme.
 - c) Il Comune promuove e sostiene le attività sportive dilettantistiche, in particolare a servizio dei giovani. Persegue tali finalità favorendo le associazioni, enti ed organismi operanti nel settore culturale-sportivo e ricreativo, promuove la creazione e la tutela di idonei servizi ed impianti.

- d) Il Comune promuove e sostiene le attività umanitarie e quelle con finalità formativo-educative favorendo le Associazioni, Enti, ed Organismi operanti in tali settori con particolare riferimento alle forme di volontariato.
4. Assetto ed utilizzazione del territorio.
- a) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un armonico rapporto degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività agricole, artigianali-industriali, commerciali e terziarie finalizzato allo sviluppo socio-economico della comunità locale, al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla salvaguardia delle zone agricole e boschive, contenendo l'estensione dell'edificazione.
- b) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
- c) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di promuovere il diritto all'abitazione con particolare attenzione alle esigenze degli anziani.
- d) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- e) Sviluppo economico.
- a) Il Comune tutela l'attività agricola, ne favorisce l'ammodernamento delle tecniche nel rispetto ambientale con particolare attenzione a forme di agricoltura biologica.
- b) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- c) Il Comune favorisce lo sviluppo equilibrato dell'attività artigianali-industriali finalizzato all'incremento dell'occupazione nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
- d) Il Comune promuove l'integrazione delle potenzialità di lavoro dipendente, autonomo, cooperativo ed imprenditoriale locali con quelle presenti in ambito provinciale e regionale al fine di favorirne l'interconnessione.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 4,36, confinante con i Comuni di Capriva del Firiù, Mossa, Farra d'Isonzo e Moraro.
2. La sede comunale è ubicata in Via Boschetto, 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il Comune di San Lorenzo Isontino mantiene rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con il Comune di Pottendorf (A), nell'ambito del gemellaggio instaurato con lo stesso il 28 maggio 1988.

Art. 6

Albo Pretorio

1. La Giunta Municipale individua nella sede municipale spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Lorenzo Isontino e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. bis Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, dal Vicesindaco, nel caso questi sia stato eletto.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, le regole per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei candidati, la rappresentanza dei due sessi nelle liste, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Il Consiglio procede, come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti.
10. Abrogato.

Art. 10
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che, sentita la Giunta Municipale formula l'ordine del giorno, dandone idonea pubblicazione, ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento apposito. La convocazione viene disposta mediante avviso scritto da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie e almeno tre giorni prima di quello stabilito per le sedute straordinarie.
Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative ai Bilanci annuali e pluriennali ed i conti consuntivi.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. In casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima. In questo caso su richiesta della maggioranza dei presenti ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei Consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
5. Il Consiglio non può deliberare in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.
6. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente almeno due volte all'anno:
 - per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio preventivo;
 - per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.
7. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed in caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà comunque essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11.
9. Nel caso si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone su cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
10. Nella prima adunanza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed il Sindaco comunica la nomina della Giunta.
11. Entro 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e della presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica, il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 11 Regolamento interno

Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 12 Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
 - quando non sia approvato nei termini il Bilancio di previsione.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 13
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Nel regolamento sarà prevista la conferma dei capigruppo.
3. Abrogato.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la procedura per la nomina dei membri delle medesime, la loro composizione nel rispetto della rappresentatività proporzionale di tutte le forze presenti nel Consiglio comunale, intese come gruppo di maggioranza ed opposizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 2bis. Qualora vengano istituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la Presidenza delle stesse spetta all'opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente dalla commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 17 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ferma restando la responsabilità di cui all'art. 58 della L. 142/90.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al Protocollo dell'Ente.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il Consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.
4. La Legge regola i casi di surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali.
5. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 18 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 19 **Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
5. E' composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.
6. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, con le seguenti limitazioni e condizioni:
7. che la possibilità sia limitata a n. 1 membro;

8. che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali si trovavano in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi;
 9. che si sia in presenza di cittadini di chiara qualificazione ed esperienza tecnico-professionale e-o amministrativa opportunamente documentata;
 10. che si sia indicato prioritariamente il settore operativo che sarà affidato all'Assessore non consigliere.
 11. L'Assessore non consigliere gode di tutti i diritti e delle prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte, con esclusione quindi del diritto di voto.
- L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuata dal Consiglio comunale al momento dell'elezione a membro della Giunta comunale.
8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
 9. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 20

Pari opportunità - rappresentanza

Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio comunale, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.

Art. 21

Assessore Anziano

1. L'ordine di anzianità fra gli assessori viene di norma stabilito dalla proposta degli indirizzi generali di governo. Qualora ciò non avvenga è determinata dall'età dei candidati.

Art. 22

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco ed esclusivamente sullo specifico punto all'ordine del giorno in discussione.
 - Responsabili di servizi;
 - Consiglieri comunali;
 - esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti. La deliberazione è validamente assunta con la maggioranza dei voti favorevoli.
4. Vengono assunte con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 23

Status, prerogative e cause di cessazione della Giunta

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. I singoli componenti possono decadere:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle capacità contemplate dalla legge;
 - per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore o essere promossa dal Prefetto.
Ciascun Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.
4. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carico sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
6. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario o dei dirigenti. Riferisce annualmente sulla propria attività (in sede di approvazione del conto consuntivo) al Consiglio, del quale attua gli indirizzi e nei confronti del quale svolge funzione propositiva e di impulso.

Art. 25

Deliberazione degli organi collegiali

1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
2. I verbali delle sedute giuntali e consiliari sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 26 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica, la durata del mandato.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo formula prevista dall'art. 11 del testo unico 10.01.1957 n. 3.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco non può ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dalla legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 27 Competenze quale organo di amministrazione

1. Ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
2. Ha direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori.
4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi, a tale titolo, intendano rilasciare.
5. Concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare.
6. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza.
7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
8. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
9. Adotta ordinanze ordinarie.
10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
11. Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

12. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili dei Servizi.
13. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, nonché coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche in conformità alla disciplina di settore e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
14. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito ai Responsabili dei Servizi e/o al Segretario.
15. Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
16. Abrogato.
17. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
18. Nomina designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
19. Abrogato.
20. Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato.
21. Nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Nel termine indicato dall'art. 10, comma 11 dello Statuto, il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
22. Revoca uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
23. Risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri al Segretario comunale.
24. Nomina, previo parere del Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90.

Art. 28

Competenze quale organo di vigilanza

1. Promuove tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
3. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse ne informa il Consiglio comunale.
7. Abrogato.

Art. 29

Attribuzioni organizzative

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, sentita la Giunta municipale, dispone la convocazione dello stesso e lo presiede.

2. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
4. Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte di ciascun Assessore.
5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un Assessore che assume la qualifica di Vicesindaco.
6. Delega particolari specifiche attribuzioni che attendono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e/o Consiglieri comunali. La delega ha comunque rilevanza esclusivamente interna.
7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 30 **Competenze per i servizi statali**

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S..
2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38-1 della Legge n. 142-1990;
3. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38-2 della Legge 142-1990 ed assume le iniziative conseguenti;
5. Emanata atti a provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta).

Art. 31 **Decadenza del Sindaco**

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi e dallo statuto;
 - per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile.
2. Abrogato.

Art. 32 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, nelle modalità previste dall'art. 21.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni del Sindaco nei casi di cui al 5° comma dell'articolo 23 dello Statuto, fino all'elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 33 Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:
2. il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
3. l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;
4. l'individuazione dei criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;
5. la realizzazione e semplificazione delle procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sull'azione amministrativa;
6. l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentono, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
7. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
8. l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento;
9. La struttura organizzativa del Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie decisioni e si articola in unità operative.

Art. 34 Criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità

di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
5. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art. 51-bis della legge 142/90, ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 35 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge e in particolare della L. 127/97, per un periodo di tempo coincidente con il mandato amministrativo, salvo l'attivazione a tal fine di eventuali forme associative con altri Comuni.
2. In particolare al Segretario Comunale compete:
 3. partecipare alle riunioni degli Organi dell'Ente con funzioni consultive, referenti e di assistenza curando la verbalizzazione delle decisioni avvalendosi di personale appositamente incaricato; firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta unitamente al Presidente della seduta;
 4. collaborare con gli organi istituzionali nel perseguire gli obiettivi generali fissati dall'Amministrazione;
 5. la responsabilità della fase istruttoria delle deliberazioni che si conclude con il parere;
 6. promuovere e curare l'attuazione dei provvedimenti;
 7. il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi e selezioni e la presidenza delle relative commissioni;
 8. la potestà di rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa e di autenticare le sottoscrizioni delle scritture private nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
 9. esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo delle attività organizzative e del personale;
 10. sollevare contestazioni di addebiti, proporre provvedimenti disciplinari ed adottare la sanzione della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari;
 11. autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento;
 12. adottare e sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per le esplicazioni delle proprie competenze;
 13. determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'Unità organizzativa o il dipendente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 14. adottare le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti del Comune nell'interesse del cittadino con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

Art. 36 Responsabilità del Segretario e dei responsabili di Unità organizzativa

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o

diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Tali pareri possono essere richiesti anche sull'istruttoria di atti rientranti nella competenza del Sindaco, su sua istanza.
3. Il Segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso la direzione il controllo ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità operative interessate, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
4. Risulta inoltre responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente all'istruttore preposto.

Art. 37

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento Organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 2229 Codice Civile e di altro valore ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.

Art. 38

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Art. 39

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
4. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
5. a mezzo di convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
6. a mezzo di consorzi;

7. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
8. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
9. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
10. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
11. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione tutela degli utenti.
12. Ai fini di cui alla precedente lettera f), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 40

Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente:
Il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda al di fuori del proprio seno tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa. La nomina dovrà avvenire sulla base di un documento corredato da curriculum del candidato che indichi i programmi e gli obiettivi da raggiungere. Il documento dovrà essere sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e presentato almeno 5 gg. prima dell'adunanza.
2. La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo su proposta motivata del Sindaco di un quinto dei Consiglieri secondo modalità e procedure disciplinate dal regolamento di cui al 5° comma del presente articolo.
3. Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, compresa l'eventuale revoca degli amministratori.

Art. 41

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni e loro enti strumentali.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate,

viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Art. 42 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende Speciali previste dalla Legge e dal precedente art. 23, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 43 **Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
3. determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
4. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
5. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
6. Il Sindaco riferisce e stipula l'accordo previa deliberazione della Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 44 **Unioni di Comuni**

1. In attuazione del principio di cooperazione con altri Enti locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO IV **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 45 **Demanio e Patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il Responsabile dell'Unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito Regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 46 **Finanza locale**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
4. imposte proprie.
5. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.
6. tasse e diritti per servizi pubblici.
7. trasferimenti erariali.
8. trasferimenti regionali.
9. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.
10. risorse per investimenti.
11. altre entrate.
12. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
13. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 47 **Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per la sola competenza, di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. Abrogato.
7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e

rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 48

Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge. Non possono essere eletti revisori parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado a componenti della Giunta. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica. Tale decadenza è deliberata dal Consiglio comunale nelle modalità previste dall'ultimo capoverso del 2° comma del presente articolo.
2. Esso dura in carico tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
Le situazioni che configurano l'ipotesi di inadempienza sono:
 - mancata presentazione della relazione accompagnatoria al Conto Consuntivo entro il termine assegnato;
 - la reiterata e grave carenza nella predisposizione di pareri e proposte anche su richiesta degli organi collegiali in ordine al miglioramento dell'efficienza produttività ed economicità della gestione. La revoca potrà comunque essere disposta dal Consiglio comunale soltanto previa contestazione formale dell'addebito con la assegnazione di un congruo termine per la risposta formulata dal Sindaco su conforme deliberazione della Giunta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto nelle modalità di cui all'art. 22, comma 2.
4. Il Revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità della gestione dell'Ente.
6. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 49

Contratti e scelta del contraente

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 56 della Legge 142/90 un apposito Regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto

delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 50 **Controllo della gestione**

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:
2. la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
3. la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;
4. la redazione e gestione del Bilancio di Previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza della Giunta comunale e della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico-attuativo;
5. la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.
6. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
7. per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
8. per la definizione normativa dei rapporti tra Revisore ed Organi elettivi di governo - Sindaco ed Assessori - Organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e Consiglieri Comunali -, Capigruppo ed Organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
9. per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 48;
10. Uno strumento d'indagine utilizzabile dal Revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.
11. La rilevazione contabile dei costi prevede:
12. la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole Unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
13. la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
14. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del Revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO V **PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 51 **Forme di collaborazione dei cittadini**

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi

accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 52

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti nel proprio territorio, anche su base di Frazione o di Quartiere, a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai Servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme di un apposito Regolamento.

Art. 53

Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo interessato, il quale dovrà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art. 54

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco, affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli Uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni. Il regolamento prevederà termini diversificati ed abbreviati in relazione all'urgenza ed alla rilevanza delle diverse categorie di istanze e petizioni.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'Organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.
5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 55

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da un terzo del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative, nonché metodi e tempi relativi agli effetti della consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

Art. 56

La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di Regolamento.

CAPITOLO VI

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 57

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della Legge e dello Statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblico nell'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il Regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.
4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

Art. 58

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco (o gli Assessori per delega, secondo quanto disciplinato dall'art. 32) ha il potere di emettere ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in Leggi e Regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrono gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ovviare.
4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.
5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Revisione dello Statuto

1. Le modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri previo parere favorevole della commissione consiliare permanente per la revisione dello Statuto.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Le relative deliberazioni saranno adottate secondo le modalità di cui all'art. 4 della L. 142/90;
3. Ogni iniziativa di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 60 Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la Legge 142/90 e lo Statuto.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa la applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 61 Disposizione finale

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.